

Prot. 80226
del 4.8.25



CITTÀ
DI ANDRIA

imp. 1961

Num. Ord. Del Giorno

Li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da transazione intervenuta sulla controversia definita con sentenza del Tribunale di Trani n. 2262/2019 del 22.10.2019 – R.G. n. 91012031/2010, per il pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Michele Piccolo.

Fogli aggiunti n. _____

arch. Rosario Sarcinelli
Il Responsabile del Servizio

arch. Mario Loconte
Assessore al ramo

Settore
Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

- La proposta è pervenuta il _____
 - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000
- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata, la deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| ➤ All'ufficio _____ | il _____ per ricevuta _____ |
| ➤ All'ufficio _____ | il _____ per ricevuta _____ |
| ➤ All'ufficio _____ | il _____ per ricevuta _____ |
| ➤ All'ufficio _____ | il _____ per ricevuta _____ |
| ➤ All'ufficio _____ | il _____ per ricevuta _____ |

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Sentenza del Tribunale di Trani n. 2262 del 22 ottobre 2019, il giudice, in accoglimento dell'istanza presentata dal condominio via A. Moro n. 16-23, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Piccolo: 1) accertava la responsabilità esclusiva del Comune di Andria nel verificarsi dei danni lamentati dal condominio attore e dalla sig.ra Z.A.L., terza intervenuta e attrice in riconvenzionale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tedeschi; 2) condannava il Comune di Andria a eseguire, entro il termine massimo di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza, le opere – come indicate nella relazione di consulenza tecnica resa nel giudizio - necessarie all'eliminazione definitiva delle cause dei danni subiti dall'attore e dall'attrice in riconvenzionale; 3) condannava il Comune di Andria al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore condominio via A. Moro n. 16-23, della somma di € 18.387,02 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, oltre alla somma di € 1.309,52 a titolo di rimborso spese ATP, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 4) condannava il Comune di Andria al pagamento in favore della sig.ra Z.A.L. della somma di € 980,14 a titolo di risarcimento danni cagionati al ripostiglio, oltre alla somma di € 1.800,00 a titolo di risarcimento danni da mancato utilizzo del ripostiglio medesimo, oltre interessi legali sulla somma complessiva dalla data della domanda sino al soddisfo; 5) condannava il Comune di Andria al rimborso delle spese di giudizio in favore del procuratore dell'attore dichiaratosene distrattario, liquidate in € 5.045,00, di cui € 210,05 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15% delle spese generali, CNA ed IVA, se e come per legge; 6) condannava il Comune di Andria al rimborso delle spese di giudizio in favore della sig.ra Z.A.L., liquidate in € 4.835,00, oltre al rimborso forfetario del 15% delle spese generali, CNA ed IVA, se e come per legge; 7) poneva definitivamente a carico del Comune di Andria le spese di CTU;
- con ordinanza di correzione del Tribunale di Trani dell'11.01.2020, il giudice, con riferimento alla sopracitata sentenza, disponeva tra l'altro, con esclusivo riguardo al punto 5), che lo stesso dovesse essere così inteso: *"condanna il Comune di Andria al rimborso delle spese del giudizio di ATP in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosene distrattario, che si liquidano in € 1.431,98 di cui 220,48 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15% delle spese generali, CNA ed IVA, se e come per legge; mentre, per il giudizio di merito si liquidano in € 5.045,00 di cui € 210,05 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15% delle spese generali, CNA ed IVA, se e come per legge"*;

dato atto che, con riferimento al pagamento della sorte capitale nei confronti dell'attore condominio via A. Moro n. 16-23 e dell'attrice in riconvenzionale sig.ra Z.A.L. e, nei confronti di quest'ultima, altresì delle spese legali, sono tutt'ora in corso le attività amministrative propedeutiche alla perimetrazione del *quantum debeatur* e dunque, del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio;

Viste:

- la nota PEC prot. 64819 del 24.06.2025 a firma dell'avv. Michele Piccolo e depositata agli atti d'Ufficio, con la quale, in qualità di erede dell'avv. Franco Piccolo, già difensore distrattario, presentava proposta transattiva per un **importo onnicomprensivo di € 7.673,15**, a fronte dell'importo più elevato risultante dalla succitata sentenza, pari a € 8.361,23 oltre interessi legali maturandi dal 13.03.2025;
- la nota PEC prot. n. 70820 del 09.07.2025 con la quale l'Ente, in riscontro alla succitata nota Prot. 64819/2025, accettava la proposta transattiva così come formulata dall'avv. Michele Piccolo;

Considerato che:

- in relazione alla richiamata debitoria comunale, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;

- per un verso e in termini giusciviltistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

dato atto, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.;

- si rende, altresì, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la somma complessiva e finale di € 7.673,15, come risultante dalla sopra richiamata corrispondenza con l'avv. Michele Piccolo e, in particolare, la nota PEC prot. 64819 del 24.06.2025;

- il debito fuori bilancio del presente provvedimento è riconosciuto a seguito di individuazione di apposite fonti di finanziamento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, poste interamente a carico del bilancio dell'Ente;

- contabilmente, il pagamento da effettuarsi in favore del creditore e per la causale di cui sopra, presuppone il riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio;

- altresì, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare, statuendo in particolare che: *"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive (...)";*

Considerato, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;

- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano dal provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

Dato atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze sopra citate trova copertura finanziaria per l'intero importo nel capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

Dato atto che il provvedimento sopra richiamato è esecutivo ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare l'insediamento del commissario ad acta nominato, con costi ulteriori per l'Amministrazione;

Dato atto, altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse, laddove la sentenza in premessa indicata dovesse essere portata a esecuzione in danno dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal provvedimento giurisdizionale sopra illustrato, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo pari ad € 7.673,15;

Visto l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;
- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/09/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07/01/2025 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/01/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2025 avente per oggetto "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*", contenente anche il Piano delle Performance 2025-2027 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025 relativa all'Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott.ssa Grazia Cialdella, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, in favore dell'avv. Michele Piccolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dalla transazione raggiunta sul debito derivante dal carattere esecutivo della Sentenza del Tribunale di Trani n. 2262 del 22 ottobre 2019 e successiva ordinanza di correzione del Tribunale di Trani dell'11.01.2020, per un importo complessivo di € **7.673,15** a titolo di spese legali;

2. di dare atto che, con riferimento al pagamento della sorte capitale nei confronti dell'attore condominio via A. Moro n. 16-23 e dell'attrice in riconvenzionale sig.ra Z.A.L. e, nei confronti di quest'ultima, altresì delle spese legali, sono tutt'ora in corso le attività amministrative propedeutiche alla perimetrazione del *quantum debeatur* e dunque, del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio;

3. di dare atto che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul capitolo n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;

4. di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

5. di dare atto che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ORDINARIE, EDILIZIA SCOLASTICA, INFRASTRUTTURE, ESPROPRI, PATRIMONIO E DEMANIO
sulla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.to L.vo 267/2000

Favorevole

Li' 04/08/2025

Il Responsabile del Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

Li' 05/08/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ~~Il Responsabile di Settore~~

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Li'

Il Sindaco

Il Segretario Generale



CITTÀ
DI ANDRIA

Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, prot. n. 80624 del 05.08.2025, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da transazione intervenuta sulla controversia definita con sentenza del Tribunale di Trani n. 2262/2019 del 22.10.2019 R.G. n. 91012031/2010, per il pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Michele Piccolo";
 - VISTI:
 - l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
 - la sentenza del Tribunale di Trani n. 2262 del 22 ottobre 2019, con la quale il giudice ha accertato la responsabilità esclusiva del Comune di Andria nel verificarsi dei danni lamentati dal condominio via A. Moro n. 16-23;
 - l'ordinanza di correzione del Tribunale di Trani dell'11.01.2020;
 - PRESO ATTO CHE:
 - il debito fuori bilancio deriva dalla transazione raggiunta sul debito originato dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Trani n. 2262/2019;
 - la proposta transattiva, presentata dall'avv. Michele Piccolo, in qualità di erede dell'avv. Franco Piccolo, ammonta a un importo onnicomprensivo di € 7.673,15, a fronte dell'importo più elevato di € 8.361,23 risultante dalla sentenza;
 - il debito trova copertura finanziaria nel capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;
 - la proposta di deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, in data 04.08.2025;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, Dott.ssa Grazia Cialdella, in data 05.08.2025;
- tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio dell'importo di € 7.673,15 in favore dell'avv. Michele Piccolo, così come proposto con l'invito a



Collegio dei Revisori dei Conti

concludere la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Condominio di Via Aldo Moro e della Sig.ra terza interventrice per i quali il Tribunale di Trani ha disposto il risarcimento richiesto.

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione alla competente sezione della Corte dei Conti.

Andria, 10/09/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

dott. Ezio Filippo Castoldi

dott.ssa Elisabetta Cipolloni

ELISABETTA
CIPOLLONI
10.09.2025
16:53:58
GMT+01:00



Nome: CASTOLDI EZIO FILIPPO
Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



CITTÀ
DI ANDRIA

Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO

- ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, prot. n. 80624 del 05.08.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., derivante da transazione intervenuta sulla controversia definita con sentenza del Tribunale di Trani n. 2262/2019 del 22.10.2019 R.G. n. 91012031/2010, per il pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Michele Piccolo”;

VISTI:

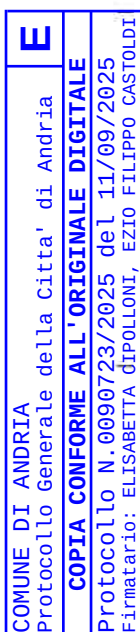
- l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale prevede che gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- la sentenza del Tribunale di Trani n. 2262 del 22 ottobre 2019, con la quale il giudice ha accertato la responsabilità esclusiva del Comune di Andria nel verificarsi dei danni lamentati dal condominio via A. Moro n. 16-23;
- l'ordinanza di correzione del Tribunale di Trani dell'11.01.2020;

PRESO ATTO CHE:

- il debito fuori bilancio deriva dalla transazione raggiunta sul debito originato dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Trani n. 2262/2019;
 - la proposta transattiva, presentata dall'avv. Michele Piccolo, in qualità di erede dell'avv. Franco Piccolo, ammonta a un importo onnicomprensivo di € 7.673,15, a fronte dell'importo più elevato di € 8.361,23 risultante dalla sentenza;
 - il debito trova copertura finanziaria nel capitolo 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025;
 - la proposta di deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, in data 04.08.2025;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, Dott.ssa Grazia Cialdella, in data 05.08.2025;
- tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME

parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio dell'importo di € 7.673,15 in favore dell'avv. Michele Piccolo, così come proposto con l'invito a





Collegio dei Revisori dei Conti

concludere la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del Condominio di Via Aldo Moro e della Sig.ra terza interventrice per i quali il Tribunale di Trani ha disposto il risarcimento richiesto.

Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione alla competente sezione della Corte dei Conti.

Andria, 10/09/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna

dott. Ezio Filippo Castoldi

dott.ssa Elisabetta Cipolloni

Cosimo Cafagna